

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 3

(Elezione del sindaco e del consiglio comunale)

- 1.** Il sindaco e il consiglio comunale sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della presente legge.
- 2.** L'elezione del sindaco si svolge contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
- 3.** La scheda per l'elezione del sindaco è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale.
- 4.** Nelle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto un eventuale secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Al secondo turno di votazione si applicano le norme relative al primo turno in quanto compatibili.